



amia
Gruppo **agsm aim**

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa

**CAPITOLATO TECNICO GARA TELEMATICA
D'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI NR. 5 MACCHINE RASA ERBA E CONTESTUALE
PERMUTA NR. 2 MACCHINE RASA ERBA USATE DI
PROPRIETA' DI AMIA VERONA SPA (ex art. 63 del
D.Lgs. 50/2016)**

Fascicolo gara: Tender_36

RDO Lotto 1, rfq 50

RDO Lotto 2, rfq 51

RDO Lotto 3, rfq 52

Codici dell'appalto

Numero Gara: 8420117

Lotto 1 "Nr. 2 tipo Ferrari" CIG 9064080B6E

Lotto 2 "Nr. 2 tipo Grasshopper" CIG 9064236C2A

Lotto 3 "Nr. 1 tipo "Ariens Zenith" CIG 9064354D8A

**IL R.U.P.
(ISI-PM Alberto Michelazzo)**

Art. 1) Oggetto ed importo dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di **macchine rasa erba**, da assegnare in dotazione ai reparti di Amia Verona Spa per un importo di spesa complessivo pari a **155.000,00 euro + IVA** cad oneri per la sicurezza pari a zero e **l'acquisto in permuta di n. 2 rasa erba usate** di proprietà della stazione appaltante, suddivisi nei seguenti lotti:

- **Lotto 1:** n. 2 Rasa erba, tipo "Gianni Ferrari PG280DXPRO" (o equivalente) = complessivi € 60.000,00
- **Lotto 2:** n. 2 Rasa erba, tipo "Grasshopper 900D" (o equivalente) = complessivi € 60.000,00
- **Lotto 3:** n. 1 Rasa erba, tipo "Ariens Zenith E 99730100" (o equivalente) = complessivi € 35.000,00

Si precisa che le rasa erba usate saranno cedute con la formula del "visto e piaciuto nello stato di fatto" senza alcuna garanzia e date in permuta ai seguenti lotti:

- **Lotto 1:** n.1 rasa erba mod. AMAZONE MACCHINA OPERATRICE PH 125 Alimentato a gasolio.
- **Lotto 2:** n.1 rasa erba mod. GRASSHOPPER 928 D Alimentato a gasolio

Per presentare offerta è obbligatoriamente richiesta la partecipazione di uno o più rappresentanti dell'impresa concorrente al sopralluogo tecnico, per la visione delle rasa erba usate che saranno cedute in permuta ai rispettivi lotti 1 e 2, che verrà svolto nel corso della procedura di gara e prima del termine ultimo stabilito per la presentazione dei quesiti di gara, fissato per il giorno 28 gennaio 2022 ore 12:00, previo appuntamento a mezzo richiesta all'indirizzo e-mail rinaldo.petronilli@amiavr.it, secondo tempi e modalità in tale sede concordati con il Coordinatore Officina, Sig. Rinaldo Petronilli. Contestualmente al sopralluogo tecnico verrà rilasciato il "Modulo Presa Visione" che dovrà essere caricato nel relativo parametro obbligatorio predisposto nella Busta Tecnica della presente procedura telematica sulla piattaforma acquisti di Amia Verona SpA.

Art. 2) Caratteristiche tecniche

Di seguito si fa riferimento al modello di una specifica produzione unicamente al fine di individuare un comune livello di prestazioni e di qualità. Le Ditte offerenti potranno presentare offerta per rasa erba di altra produzione con caratteristiche prestazionali e qualitative equivalenti.

Lotto 1

Il Rasa erba, tipo "Gianni Ferrari mod. PG280DXPRO" (o equivalente) dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

- motore diesel cilindrata circa 1150 cc, euro V potenza min. 26 HP raffreddato a liquido.
- motori di trazione 2 WD.
- Doppio pedale avanzamento e retromarcia
- comando di guida a volante regolabile in profondità.
- Freno di stazionamento a pedale.
- Velocità infinitamente variabile da 0 a 13 Km orari circa
- pneumatici a bassa pressione "tipo Garden.
- • dimensioni mezzo lunghezza 2330 mm circa
 - larghezza 1120 mm circa
 - altezza 2050 mm circa (con roll-bar);
- Roll-bar abbattibile + cinture di sicurezza

- piatto tagliaerba frontale avente larghezza di taglio almeno 126 cm.
- piatto in acciaio assemblato tramite saldatura;
- trasmissione movimento lame a cardano tramite scatola rinvio.
- Cesto di raccolta di almeno 800 litri.
- Possibilità di scarico in altezza 200 cm circa.
- Sedile molleggiato Comfort

Lotto 2

Il Rasa erba, tipo "Grasshopper mod. 900D" (o equivalente) dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

- motore diesel cilindrata circa 1300 cc, potenza min. 30 HP raffreddato a liquido.
- Trasmissione idrostatica dotata di pompe a pistone con sistema di raffreddamento idraulico tipo "COOLFAN";
- motori di trazione (tipo Parker) indipendenti sulle ruote anteriori;
- ruote motrici indipendenti con raggio di sterzata pari a zero;
- n. 2 ruote posteriori pivotanti;
- Frizione elettromagnetica
- comandi di guida a doppie leve regolabili con ritorno automatico alla posizione neutra e arresto del mezzo;
- freni di servizio e di stazionamento a disco;
- Velocità infinitamente variabile da 0 a 15 Km orari circa
- pneumatici a bassa pressione "tipo Garden";

- Sollevamento piatto attraverso impianto elettrico o oleodinamico
- • dimensioni mezzo lunghezza 1700 mm circa
 - larghezza 1300 mm circa
 - altezza 1750 mm circa (con roll-bar);
- Roll-bar abbattibile + cinture di sicurezza
- piatto tagliaerba frontale DURAMAX FOULD-UP o equivalente avente larghezza di taglio almeno 150 cm. e scarico laterale.
- altezza di taglio da 2.5 cm a 13 cm circa a regolazione elettrica continua;
- piatto in acciaio assemblato tramite saldatura;
- n.3 lame di taglio in acciaio temprato;
- supporti lama in alluminio con doppi cuscini e sistema di ingrassaggio manuale;
- trasmissione lame tramite scatola rinvio e cinghia;
- possibilità di ribaltamento del piatto in posizione verticale (per le operazioni di manutenzione) senza necessità di sgancio meccanico dal corpo macchina;
- Kit Mulching per piatto rasa erba 61"
- Sedile molleggiato tipo GRAMMER

Lotto 3

Il Rasa erba, tipo "ARIENS mod. ZENITH E 99730100" (o equivalente) dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

- Trasmissione elettrica sulle ruote di trazione.
- Batterie Litio Fusion Core sigillate o equivalente che rispetti la normativa CE/EMC
- Nr 4 Batterie intercambiabili per un totale minimo di 16 KW 56 V. DC 280 amp/h
- Possibilità di ricarica veloce e sostituzione delle batterie semplice e rapida.
- Impianto elettrico certificato IP 65
- Sistema di ricarica delle batterie installato sulla macchina.
- N° 2 ruote motrici indipendenti con raggio di sterzata pari a zero;
- n. 2 ruote anteriori pivotanti;
- comandi di guida a doppie leve regolabili con ritorno automatico alla posizione neutra e arresto del mezzo;
- freni di stazionamento ad inserimento automatico.
- Velocità infinitamente variabile da 0 a 17 Km orari circa
- pneumatici a bassa pressione "tipo Garden";
- Roll-bar abbattibile + cinture di sicurezza
- piatto tagliaerba frontale con scarico laterale.
- Larghezza di taglio 150 cm circa
- altezza di taglio da 3.8 cm a 12.5 cm circa

- piatto in acciaio assemblato tramite saldatura;
- n.3 lame di taglio in acciaio temprato;
- N° 3 Motori elettrici per comando rotazione lame con frizione anticolpo e di almeno 3.5Kw/ motore.
- Sedile con sospensioni tipo CONFORT
- Garanzia rasa erba comprensivo di batterie di almeno 36 mesi.(3 anni)

Art. 3) Ulteriori caratteristiche tecniche e di sicurezza

Le situazioni di allarme devono essere segnalate sia da spie luminose (anche da eventuale display) che da segnale acustico.

Tensione di alimentazione 12 Volt comandata dalla chiave di avviamento.

I rasa erba dovranno essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro e della circolazione stradale ed essere conformi alle norme generali di sicurezza, ergonomia, ed in particolare:

- ❖ le macchine singole e/o assemblate tra loro, devono possedere i requisiti e le marcature CE di Conformità' alla Direttiva CE sulle macchine. Inoltre devono possedere i requisiti tecnici costruttivi rispondenti alle norme tecniche armonizzate e non;
- ❖ sulle macchine dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche, concretamente attuabili, per minimizzare l'esposizione a rumore, vibrazioni, con applicazione dei principi di ergonomia e comfort;
- ❖ i veicoli che presentano rischi residui non eliminabili, dovranno essere dotati della prescritta segnaletica, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non. La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni.

Art. 4) Prescrizioni tecniche e commerciali

I rasa erba offerti dovranno essere corredati delle seguenti certificazioni:

- certificazione di rispondenza alla normativa tecnica della componentistica idraulica, elettrica, pneumatica, oleodinamica;
- dichiarazione di compatibilità elettromagnetica in bassa tensione;
- documentazione tecnica (quale, manuale di uso e manutenzione programmata, schemi, elettrici, elettronici, idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e, qualora possibile, in formato elettronico).

La documentazione tecnica dovrà in particolare:

- illustrare analiticamente le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento;
- indicare la valutazione dei rischi complessivi connessi all'utilizzo dell'automezzo;
- indicare i mezzi di protezione individuale previsti per ciascun addetto o mansione;
- specificare quali misure di prevenzione sono state adottate o quali siano da adottare da parte dell'utilizzatore (operatori ecologici – cittadini).

Tutte le certificazioni e le documentazioni sopra richiamate dovranno essere presentate dalla Ditta affidataria della fornitura, nel seguito denominata Appaltatore, prima della stipula del contratto. La

mancata presentazione costituirà motivo di annullamento dell'affidamento per colpa dell'Appaltatore stesso.

Inoltre la fornitura s'intende comprensiva delle seguenti operazioni e garanzie:

- ✓ **omologazione, collaudo D.G.M.C.T.C. e immatricolazione in strada (classificata macchina operatrice);**
- ✓ garanzia minima di 24 mesi, decorrente dalla data di consegna del mezzo, comprensiva di pezzi di ricambio di qualunque tipo, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, nonché di tagliando gratuito di fine garanzia da effettuarsi anch'esso franco sede Appaltante (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore e riconducibili agli interventi effettuati);
- ✓ effettuazione di qualsiasi intervento previsto e coperto dalla garanzia offerta entro un limite massimo di ore 12 dalla chiamata telefonica o dalla richiesta scritta dell'Appaltante;
- ✓ formazione del personale dell'Appaltante, finalizzata alla conoscenza ed al corretto utilizzo dell'automezzo fornito, per un numero minimo di 8 ore per i meccanici e di 4 ore per gli operatori, da effettuarsi, su richiesta dello stesso Appaltante e senza alcun onere a suo carico. L'avvenuta formazione sarà documentata da apposito verbale.

Art. 5) verifiche e controlli

L'Appaltante, potrà effettuare controlli atti a verificare la rispondenza dei rasatura erba offerti con le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e di resistenza previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione da parte dell'appaltatore, Amia Verona Spa farà ricorso anche a strutture esterne accreditate per le verifiche di cui sopra.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore degli eventuali costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato. Qualora le verifiche dessero esito negativo, l'Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione e si rivolgerà alla Ditta offerente che segue in graduatoria. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso del danno che ne dovesse derivare all'Appaltante.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

Art. 6) modalità e tempi di consegna

La consegna degli automezzi, oggetto del presente appalto, dovrà avvenire dietro specifico ordinativo emesso dall'Appaltante e trasmesso all'Appaltatore via fax od e-mail.

L'aggiudicataria si impegna a consegnare gli automezzi ordinati, franco sede Amia Verona Spa, entro e non oltre **40 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo**. L'Appaltante potrà rifiutare la fornitura del mezzo effettuata oltre tale termine, fatta salva l'eventuale applicazione della specifica penale.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto il quale dovrà riportare, oltre alla descrizione degli automezzi ordinati, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante ed i singoli prezzi, nonché il numero di CIG.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'acquisto, o di procedervi parzialmente, dei beni oggetto della presente procedura di cottimo qualora per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

Nel caso di ritardo della consegna per cause imputabili alla sola ditta aggiudicataria rispetto ai termini contrattuali, ad essa sarà applicata una penale pari all'1% del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada ed IPT) per ogni giorno solare di ritardo.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice. L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice.

Art. 7) cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 8) penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- ritardo sulla fornitura: €/giorno 1 per mille del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada ed IPT) ;
- differenza sullo standard tecnico, estetico, funzionale dei materiali, qualitativo proposto e aggiudicato: 2,00 % del prezzo di aggiudicazione, per ogni elemento di differenza rilevato (al netto di Iva, messa in strada e IPT) sul singola macchina operatrice;
- differenza sullo standard di assistenza post-vendita: 2,00 % del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada e IPT);

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 9) risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) ritardo nell'ultimazione della fornitura superiori a 30 giorni naturali e consecutivi;
- b) mancata consegna presso la sede dell'Appaltante;
- c) fornitura di attrezzatura non nuova di fabbrica, mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge;
- d) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- e) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- f) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- g) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- h) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- i) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 10) recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 11) Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza;
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 12) obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le

leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 13) anticipazioni

Trova applicazione l'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.

Art. 14) fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG di riferimento, il numero dell'ordinativo di competenza e la data di consegna dell'automezzo con il numero di matricola aziendale del mezzo riparato.

Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29.09.73 n. 602, introdotto dall'art. 2 comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

L'Appaltante procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

La presenza di un DURC irregolare, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto, imporrà all'Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, previo esperimento delle verifiche ritenute opportune.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

La Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

- All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Art. 15) tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e con la firma del contratto si impegna a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 16) cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 17) subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, la percentuale del servizio affidato in subappalto, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 18) divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 19) riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 20) riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 21) osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 22) spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque da esso derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.Pr. 26.10.1972 n.642.

Art. 23) Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 "GDPR"

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 24) foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 25 modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 26 Norma transitoria

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Michelazzo)